

Ricostruzione post-alluvione, il decreto-legge

SCHEMA

Martedì 27 giugno 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un **decreto-legge per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione** e un disegno di legge in materia di ricostruzione in seguito a **calamità naturali**.

Inoltre il Governo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, ha nominato **Commissario straordinario alla ricostruzione** il generale **Francesco Paolo Figliuolo**, già Commissario straordinario per l'emergenza Covid.

Ricostruzione post-alluvione, il decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge contenente *disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*, che disciplina il **coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione** sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessate dagli eventi alluvionali, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il testo istituisce il **Fondo per la ricostruzione** e prevede la nomina di un **Commissario straordinario** (Figliuolo, appunto), dotato di un'apposita **struttura di supporto**, che, in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrà i seguenti compiti:

- definire la **programmazione delle risorse finanziarie** per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata;
- provvedere alla **ricognizione** e all'**attuazione degli interventi di ricostruzione**, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
- **coordinare gli interventi di ricostruzione**, di ripristino e di riparazione degli **immobili privati**, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
- **coordinare la realizzazione degli interventi di ricostruzione**, di ripristino e di riparazione **degli edifici pubblici**, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- informare periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo **stato di avanzamento dei lavori**, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;
- gestire la **contabilità speciale** appositamente aperta;
- assicurare l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento;
- trasmettere annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, una **relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione**, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

La **Cabina di coordinamento per la ricostruzione** (composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dal sindaco metropolitano, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani) coadiuva il Commissario:

- nella progressiva **integrazione tra le misure di ricostruzione**;
- nel **monitoraggio dell'avanzamento** dei processi;
- nella **definizione dei criteri da osservare** per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Il decreto definisce inoltre i criteri e le procedure per l'individuazione delle opere da ricostruire e per l'erogazione dei relativi contributi, sia per quanto riguarda l'ambito pubblico sia per quello privato.

Ricostruzione post-calamità, disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri nella stessa seduta ha approvato inoltre un **disegno di legge in materia di ricostruzione post-calamità** (esame preliminare), che definisce, in un quadro unitario, le procedure e le misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi ad eventi calamitosi più in generale.

La nuova disciplina prevede che, **al termine dello stato di emergenza**, possa essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo **"stato di ricostruzione"**, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Tale deliberazione può essere assunta **nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario**, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite.

Il piano può prevedere **misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico**. Successivamente alla deliberazione, viene nominato un **Commissario straordinario**, dotato di una struttura ad hoc, che elabora il **piano generale pluriennale** di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario.

Il Commissario **coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione** degli immobili privati e pubblici e **può agire in deroga alle disposizioni vigenti**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, si prevede la nomina di una **Cabina di coordinamento**, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione.

Per la gestione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un **Fondo per la ricostruzione** e un **Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari**, trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede poi l'istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato **"Conferenza permanente"**, che esprime **parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi** adottati dai singoli Comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali e che approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.

Il **Dipartimento di Casa Italia** esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi.

Ambiti ricostruzione

In merito alla **ricostruzione**, si distinguono gli **ambiti** in:

- interventi su **centri storici e nuclei urbani e rurali**, da pianificarsi da parte dei Comuni;
- contributi per la **ricostruzione e riparazione privata** (su immobili e mobili), per i quali è definita la relativa procedura di concessione;
- interventi per **ricostruzione e riparazione di edifici pubblici** (da definirsi con atti del Commissario), per i quali sono definiti i soggetti attuatori, i quali si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.